



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 2 lett. g

² Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:

- g. trasporto di merci indivisibili e guida di veicoli eccezionali esclusivamente su strade nazionali.

Art. 79 cpv. 3 e 5

³ *Abrogato*

⁵ Se le dimensioni e i pesi di cui al capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere parti costitutive delle strade nazionali ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007² sulle strade nazionali (OSN) può essere rilasciato solo previa approvazione dell'USTRA. Questa non è richiesta per tratti e opere infrastrutturali già transitabili in virtù di un'autorizzazione generale dell'USTRA. L'USTRA tiene un elenco dei tratti e delle opere autorizzati e informa i Cantoni degli aggiornamenti apportati a tale elenco.

Art. 91a cpv. 1 lett. d, h, i, k^{bis} e o

¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

¹ RS 741.11

² RS 725.111

- d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia, dalle autorità doganali e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- h. i trasporti di animali vivi;
- i. i trasporti di merci deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno;
- k^{bis}. gli spostamenti con veicoli cingolati di peso complessivo fino a 3,5 t per il rifornimento di località senza strade praticabili;
- o. gli spostamenti legati alla costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, impianti di telecomunicazione, all'approvvigionamento energetico e idrico, nonché alla manutenzione degli spazi pubblici.

Art. 92 cpv. 1, 1^{bis} e 2 lett. c

¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta.

^{1bis} Il viaggio può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi è necessario un permesso. Questo è rilasciato se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1.

² I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

- c. *Abrogata*

Art. 94

Abrogato

Art. 95 cpv. 5

⁵ L'USTRA può emanare istruzioni esecutive.

II

Dal 1° giugno 2026 gli articoli 65 capoverso 6 e 67 capoverso 1^{quarter} della modifica del 17 dicembre 2021³ sono applicabili a tempo indeterminato.

³ RU 2022 13

III

La modifica del 17 dicembre 2021⁴ dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è integrata come segue:

Dal 1° giugno 2026 l'articolo 95 capoverso 1^{er} è applicabile a tempo indeterminato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

«\$\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

⁴ RU 2022 14

⁵ RS 741.41